

Appendice al regolamento di previdenza

Fondazione collettiva Vita, Zurigo

Disposizioni per i regimi di pensionamento anticipato specifici del settore

Il regolamento di previdenza della Fondazione collettiva Vita (di seguito denominata fondazione) consente al consiglio di fondazione di emanare disposizioni che prevedano che una persona assicurata possa rimanere nella fondazione per l'assicurazione di risparmio se viene prepensionata e se non è più iscritta alla previdenza professionale obbligatoria e se riceve dall'istituto del suo settore professionale degli accrediti di vecchiaia per il pensionamento anticipato.

1 Quali sono i requisiti?

I requisiti per rimanere nella fondazione sono:

- un accordo di cooperazione tra la fondazione e l'istituto del settore professionale;
- iscrizione della persona assicurata da parte del datore di lavoro;
- accrediti di vecchiaia per la persona assicurata da parte dell'istituto del suo settore professionale.

2 Come funziona l'assicurazione di risparmio?

¹ Gli accrediti di vecchiaia dell'ente del settore professionale per l'assicurazione di risparmio della persona assicurata sono considerati come averi di vecchiaia non obbligatori e fruttano interessi.

² L'importo degli accrediti per la pensione è determinato esclusivamente dai regolamenti dell'istituto del settore professionale. La persona assicurata può far valere i propri diritti agli accrediti di

vecchiaia solo nei confronti dell'istituto del settore professionale. La fondazione non risponde delle prestazioni erogate dall'istituto per il settore professionale.

³ Non è possibile effettuare acquisti facoltativi nella assicurazione di risparmio.

3 Quando e in che misura sono dovute le prestazioni?

¹ Non sono assicurate prestazioni in caso d'invalidità.

² Se la persona assicurata muore prima del pensionamento ordinario secondo il regolamento, i superstiti hanno diritto al capitale di decesso solo per l'importo dell'averi di vecchiaia esistente. Il diritto è disciplinato dall'articolo 4.5.7 del regolamento di previdenza.

³ Se la persona assicurata riprende un'attività professionale ed è soggetta alla previdenza professionale obbligatoria, l'assicurazione di risparmio termina e la prestazione d'uscita diventa esigibile.

⁴ Il pensionamento avviene su richiesta della persona assicurata o se gli accrediti di vecchiaia vengono interrotti dall'istituto del settore professionale, al più tardi, tuttavia, al raggiungimento dell'età normale di pensionamento.

⁵ Al momento del pensionamento, le prestazioni pensionistiche saranno determinate in base al regolamento di previdenza.

⁶ In caso di pensionamento anticipato, non possono essere presi in considerazione ulteriori accrediti di vecchiaia

dell'istituto professionale. Il pensionamento differito o parziale non è possibile.

4 Cos'altro è importante notare?

¹ La fondazione può prelevare contributi per i costi amministrativi dell'istituto per il settore professionale.

L'istituto professionale regola l'eventuale trasferimento di questi costi alla persona assicurata.

² Non è possibile applicare la continuazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 47a LPP con questa assicurazione di risparmio.

³ Il consiglio di fondazione può modificare, integrare o annullare queste disposizioni in qualsiasi momento.

⁴ Queste disposizioni entreranno in vigore al 1° gennaio 2023.

⁵ Le disposizioni attuali sono disponibili sul sito www.vita.ch.

Zurigo, novembre 2022

Fondazione collettiva Vita
Il consiglio di fondazione

Accordi di cooperazione in corso

(al 1° aprile 2024)

Esistono accordi di cooperazione con le seguenti istituzioni professionali:

- Fondazione MPA Pittura e gessatura
- Fondazione MPA Involucro edilizio
- Fondazione per il pensionamento anticipato nel settore dell'edilizia principale (PEAN)
- Fondazione per il pensionamento anticipato nel settore dell'artigianato svizzero della pietra naturale e nell'industria della pietra naturale